



COMUNE DI BOLGARE

Provincia di Bergamo



CRITERI COMUNALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Art.1
Norme di riferimento

1) Sono fonti normative dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche:

- Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" indicate nel presente regolamento di legge;
- Circolare della Direzione generale del commercio, fiere e mercati della regione Lombardia n. 17 del 4 aprile 2005 "Modalità applicative della l.r. n. 30 del 24.12.03";
- Deliberazione della giunta regionale n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30";
- Allegati a DGR Lombardia VII 17516 del 17.05.04 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione alimenti e bevande in attuazione della L.R. 30 del 24.12.2003"

Art. 2
Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di garantire e salvaguardare:

- a) Lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;
- b) La trasparenza e la qualità del mercato;
- c) La tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- d) La corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- e) La salvaguardia delle aree d'interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
- f) La compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali, la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
- g) La valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della regione;
- h) La tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla L.R. 13/2000 (interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali).

Art. 3
Definizioni dei termini contenuti nel regolamento

1) Nell'applicazione del presente regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 4 della legge 30/03 di seguito riprodotte:

- a) Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande s'intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- b) Per superficie aperta al pubblico s'intende l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

- c) Per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, s'intende l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi alle aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
- d) Per attrezzature di somministrazione s'intende tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a) ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
- e) Per somministrazione nel domicilio del consumatore s'intende l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai famigliari e alle persona da lui invitate;
- f) Per domicilio del consumatore s'intende non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;

Art.4

Ambito di applicazione delle presenti disposizioni

1) Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per :

- a) l'apertura a carattere permanente in sede fissa
- b) il trasferimento di sede
- c) il subingresso nella titolarità

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della presente regolamentazione, tutte le attività di somministrazione sotto elencate, eccetto quelle relative alle lettere b) e c) per le quali non è previsto alcun atto autorizzativo o DIAP, possono essere iniziate , in alternativa alla domanda di autorizzazione, a seguito di presentazione di Denuncia di inizio attività Produttiva ai sensi dell'art. 19 della Legge 07 agosto 1990 n. 241:

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) in residenze private non aperte al pubblico;
- c) su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 21.03.2000, n° 15,
- d) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico , autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S .
- e) negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico.
- f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.
- g) presso il domicilio del consumatore;
- h) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze pubbliche;
- i) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili ;

Art.5
Tipologia

- 1) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: “esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”;
- 2) Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla notifica (DIAP) effettuata all'ASL competente, ai fini della registrazione per la manipolazione di sostanze alimentari

Art.6
Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento

1) La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata mediante la modulistica, all'uopo predisposta e allegata al presente regolamento, e presentata al protocollo del comune o inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Nella domanda (come da allegato stampato tipo) devono essere indicati :

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente . Per le società : ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante
- b) Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003;
- c) Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio ;
- d) Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività .
- e) La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche;
- f) La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n° 13/2001 e della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002 .
- g) La denominazione dell'attività in riferimento al punto 1 dell'art 7 del presente regolamento.

3) La domanda dovrà essere presentata con la documentazione prevista dalle lettere a) , b), c), d) e e) dell'art. 3 degli indirizzi regionali e precisamente:

a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF ;

d) la Denuncia di attività produttiva (DIAP), modulistica unificata regionale, necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente;

e) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per tale documentazione si intende : fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico , o scrittura privata autenticata.

4) La documentazione di cui ai punti a) , b), c), d) e) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 comma 8 della legge regionale.

Art.7

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1) Ai sensi del punto n° 6 degli Indirizzi Regionali sull'attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di :

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

2) Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

3) Le denominazioni di cui al precedente comma hanno validità ai soli fini del monitoraggio delle attività di somministrazione alimenti e bevande e in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della legge.

Art 8
Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento

1) Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2) L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3) Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche .

4) Nella comunicazione il soggetto interessato deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992

Art.9
Autorizzazioni stagionali e temporanee

- 1) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma stagionale e quelle esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività Produttiva, richiamata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, e prescritta dall'art 12 della L.R. 30/03 e DGR 8/8547 del 03.12.08 mediante apposita modulistica unificata regionale approvata con DGR 7813 del 16.07.08 .
- 2) Le Denuncia di Inizio Attività Produttiva per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea devono pervenire all'ufficio protocollo generale del comune almeno 20 giorni prima dell'inizio di tali attività. Le Denunce di Inizio Attività Produttiva per le attività di somministrazione svolta in forma stagionale, dovranno pervenire all'ufficio protocollo generale del comune almeno 30 giorni prima dell'inizio attività.
- 3) Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare.
- 4) In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere presentate denunce di inizio attività per somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni che comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.
- 5) Le D.I.A.P. per attività temporanea e stagionale di somministrazione devono essere presentate corredata con il nominativo di chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003 nonché dal rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Art 10
Cessazione di attività

1) Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al comune , entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa .

2) Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda .

Art 11
Criteria comunali e suddivisione del territorio comunale in zone

1) Questa Amministrazione Comunale, al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, provvede a tener conto:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante ;
- della quantificazione della domanda e dell'offerta ;

2) Al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, il territorio comunale è suddiviso, con criteri di volta in volta stabiliti dalla Giunta Comunale, nelle seguenti zone :

ZONA 1 - CENTRO STORICO, così come delimitato nell'allegata planimetria (PGT) ed evidenziato con il colore arancio ;

ZONA 2 - territorio comunale, così come individuato nell'allegata planimetria (PGT) ed evidenziato con il colore azzurro, a PREVALENTE DESTINAZIONE INDUSTRIALE/COMMERCIALE/ARTIGIANALE;

ZONA 3 – restante parte del territorio comunale, così come individuato nell'allegata planimetria (PGT), non compreso né nella zona 1 né nella zona 2 a PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE;

3) Nella zona 1, a causa della maggior presenza di residenti di età avanzata, di restringimenti stradali che elevano il rumore di qualsiasi genere, di edifici costruiti adiacenti ad altre abitazioni civili, il Sindaco, come previsto dalla L.R.30/03 e a seguito di lamentele o segnalazioni varie, può disporre la riduzione dell'orario di chiusura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che creano problematiche di ordine pubblico e civile convivenza.

Art. 12
Idoneità dei locali e dotazione di parcheggi

1) l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento di sede e l'ampliamento di quelli esistenti, sono soggetti al rispetto della dotazione minima dei parcheggi prevista dal vigente strumento urbanistico per le strutture a destinazione commerciale, fermo restando la necessità di disporre di una dotazione di spazi a parcheggio pari almeno al 100 % della superficie di vendita per esercizio in qualunque zona esso ricada.

2) La disponibilità di spazi a parcheggio può essere conseguita anche mediante accordi con i proprietari di altre aree adiacenti ai locali sede delle attività o situati nel raggio di mt. 50 dai locali stessi, che garantiscono l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio.

3) Nei locali di attività dovranno essere altresì osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi qualora richieste dalla condizione dei luoghi e dall'impiantistica.

4) I predetti requisiti oggettivi possono essere autocertificati mediante una relazione a firma di un tecnico abilitato e controfirmata dall'interessato.

5) I locali, destinati all'attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno avere superfici adeguate ed idonee ad assicurare la funzionalità e della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

6) I locali sede dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande dovranno rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi, con espressa indicazione sulla planimetria locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 13

Limiti di distanza tra attività di somministrazione e luoghi particolari

- 1) Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.
- 2) Relativamente ai pubblici esercizi situati o destinati ad insediarsi in prossimità di incroci viari o roatorie pericolosi, l'amministrazione si riserva la possibilità di richiedere il rispetto di una distanza minima dell'esercizio dall'incrocio o rotatoria stessa, in misura tale da garantire che non si sviluppino problemi di traffico e viabilità complessiva, anche pedonale. Tale distanza eventualmente richiesta sarà conteggiata con il criterio del percorso pedonale più breve e dovrà essere sottoposta al parere preventivo del Comando di Polizia Locale.
- 3) Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni mediante ordinanza Sindacale anche in relazione agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione o nel regolamento locale di Polizia Urbana.
- 4) L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta ordinanza Sindacale, in base a differenti zone del territorio comunale.

Art.14

Impatto acustico e ambientale

- 1) Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002.
- 2) Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .
- 3) Per i locali ubicati in centro storico qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento sono individuate apposite limitazioni nella ordinanza Sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici .

Art 15

Rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003 e successive integrazioni e modificazioni, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda .

2) L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

3) L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo-compact disk, karaoke, con esclusione di balli e danze ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso.

4) Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello specifico nulla-osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato .

5) In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni :

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003
- b) devono essere rispettate le disposizioni e i vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Art. 16 Diniego dell'autorizzazione
--

1) Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

2) Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente .

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione

1) Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931 , le autorizzazioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n° 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro diciotto mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n° 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n° 30/2003;
- 2) Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d) , si intendono le seguenti fattispecie:
- a) in caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
 - b) inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
 - c) inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
 - d) ritardo da parte del comune nel rilascio dei richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
 - e) incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

Art. 18

Divieto di somministrazione di superalcolici

- 1) La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume è **vietata** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di sagre o fiere, luoghi simili di convegno, manifestazioni sportive e musicali all'aperto e ai minori di anni 16.

Art 19

Subingresso nell'attività di somministrazione

- 1) Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.
- 2) L'effettivo trasferimento è comprovato da :
- a) atto pubblico;
 - b) scrittura privata con firme autenticate ;
- 3) Nel caso di subingresso per atto tra vivi , l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione, effettuata mediante la modulistica all'uopo predisposta e allegata al presente regolamento, contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della legge regionale 20.12.2003 n° 30. Il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante .
- 4) In caso di morte del titolare, l'erede ovvero se si tratta di un impresa in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la re intestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei 365 giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri 6 mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 6 comma 1 della legge 30/2003.
- 5) L'autorità di Pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività qualora l'interessato o il rappresentante esercente risulti privo dei requisiti morali di cui all'art. 5 della legge.

Art. 20
Modifiche societarie nell'attività di somministrazione

1) Il cambio di delegato o preposto dell'attività è soggetto a comunicazione al Comune da parte del Legale Rappresentante con accettazione sottoscritta del nuovo preposto o delegato con l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n. 30/2003.

Art. 21
Orari degli esercizi di somministrazione

- 1) Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono rimessi alla, libera scelta degli esercenti entro i limiti determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
- 2) I titolari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato che può essere differenziato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno e reso noto al pubblico con l'apposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
- 3) L'orario prescelto può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
- 4) La comunicazione di cui al comma 2) deve essere effettuata prima dell'avvio dell'attività o, in caso di modifica non occasionale dell'orario prescelto, con due giorni di anticipo.
- 5) Viene stabilita la fascia oraria di apertura degli esercizi pubblici, compresa tra le ore 06.00 e le ore 03.00 del giorno successivo.
- 6) Nel caso sorgano problemi di ordine pubblico si disporranno, con ordinanza Sindacale, particolari disposizioni e riduzioni dell'orario adottato dal locale pubblico interessato.
- 7) L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale previste nell'art. 11.

Art. 22
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione

- 1) Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 30 giorni consecutivi.
- 2) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 23
Pubblicità dei prezzi

- 1) Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare, qualora non fosse già indicato su ogni prodotto, in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
- 2) Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- a) Per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b) Per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno
- 3) Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
- 4) Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

<p>Art 24 Sorvegliabilità dei locali</p>
--

- 1) Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.
- 2) La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.
- 3) Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività commerciali, di phone center o altre attività, ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica entrata così da consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività.
- 4) Non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e temporanee tra le diverse attività.

<p>Art. 25 Attività di somministrazione in Aree di Servizio su strada urbana</p>
--

- 1) E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività Produttiva ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e delle normative regionali vigenti, attestante i requisiti di cui al presente articolo.
- 2) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :
- a) dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante (anche self service);
 - b) non potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio ;
 - c) potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n° 30 ;
 - d) dovrà essere esercitata previo comunicazione di adeguamento igienico-sanitario;
 - e) il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale ;
 - f) Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e

dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 26
Casi di Fallimento dell'attività

- 1) Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n° 30/03. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.
- 2) Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.
- 3) Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.
- 4) Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.
- 5) Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n° 30/03 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.
- 6) Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art.27
Sanzioni

- 1) Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento si rimanda a quanto previsto nell'art. 23 della Legge regionale n. 30/03.
- 2) Per l'inosservanza delle disposizioni al presente Regolamento non contemplate nel sopra citato articolo 23, si applica la sanzione amministrativa prevista per il mancato rispetto dei regolamenti comunali.

Art.28
Durata di validità degli indirizzi

- 1) Il presente Regolamento, ai sensi del punto 12.1 della D.G.,R. 23 gennaio 2008 n. VIII/6495 ha validità quadriennale;
- 2) E' approvato mediante delibera di Consiglio Comunale ai sensi dell'art.9 comma 2 della legge regionale n° 30/2003
- 3) Entra in vigore dal momento in cui diventa esecutiva la relativa Delibera di approvazione del Consiglio Comunale e può essere modificato prima della sua scadenza con la medesima procedura prevista per la loro approvazione .